



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL BURKINA FASO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 1° LUGLIO 2019

Art. 2 (Accordo)

GENERALE

1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare Intese Tecniche per attuare la cooperazione militare e tecnica e stabilire dei piani, annuali e pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti così come le modalità di attuazione delle attività di cooperazione. b. Il Piano di cooperazione annuale potrà essere sottoscritto, di comune accordo, dai Rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. Le attività concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero incaricato della Difesa del Burkina Faso. d. Consultazioni tra Rappresentanti delle Parti possono essere organizzate, alternativamente in Italia e in Burkina Faso, allo scopo di elaborare e di approvare, ove opportuno e previo consenso delle Parti, eventuali accordi specifici a completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate del Burkina Faso.

2. Campi La cooperazione tra le Parti potrà includere i campi del settore della difesa di seguito elencati: a. politica di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale; e. formazione e addestramento in campo militare; f. questioni ambientali connesse ad inquinamento causato da attività militari; g. sanità militare; h. storia militare; i. sport militare; j. altri settori militari di comune interesse per le Parti.

3. Modalità La cooperazione tra le Parti nel settore della difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità: a. visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; b. scambi di esperienze tra esperti delle Parti; c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; d. scambi di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati da enti civili e militari della Difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. visite di aeromobili militari; i.

scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; k. altre attività militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Versione in vigore dal 25 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 72
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-72-2021/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it